



**REGIONE LIGURIA**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero **75**/2020

**Oggetto:** Smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19. Reiterazione con modifiche delle misure di cui all'Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza.

VISTI:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID – 19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- la legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
- L'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19);
- il decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 24 marzo 2020 n.19", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n.35 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 " e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19" convertito , con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.64;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 24 marzo 2020 n.19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n.35 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 “ e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.64;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTE inoltre:

- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.2.2020, ad oggetto “Covid-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”, fornendo ulteriori indicazioni per la gestione dei casi di contagio nelle strutture sanitarie, stabilisce che i rifiuti debbano essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291);
- la nota circolare della Vice Direzione Ambiente regionale, prot n. PG/2020/74893 del 26 febbraio 2020, a fini cautelativi, ha esteso ai Comuni nel cui territorio sono collocate strutture pubbliche o private e private abitazioni che ospitano persone in permanenza domiciliare fiduciaria, l’obbligo di individuare, anche tramite il soggetto affidatario del servizio di igiene pubblica, un’azienda abilitata alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo di cui al D.P.R. 254/2003, la quale dovrà provvedere alle operazioni di gestione dei rifiuti in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. 254/2003;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento Protezione civile del 5 marzo 2020, riscontrando un quesito di ANCI, rappresenta che le modalità di permanenza domiciliare sono disciplinate dall’art.2 del DPCM del 4 marzo 2020, che pone in capo all’operatore di sanità pubblica territorialmente competente le attività per la prescrizione della permanenza domiciliare dei soggetti interessati;
- la Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità, prot. AOO-ISS n.8293 del 12.3.2020, ad oggetto: “Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS Cov 2 in isolamento domiciliare” ove si precisa che “i rifiuti in oggetto dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n.254/2003.” Tuttavia la medesima Circolare, nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l’assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell’igiene ambientale;

- le indicazioni del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, costituito da Ispra e dalle Agenzie ambientali di cui al documento "Indicazioni generali per la gestione dei rifiuti nell'ambito dell'emergenza Covid-19" del 23 marzo 2020;
- le linee guida fornite da ISS nel Rapporto n.3/2020 "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS COV 2", per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati come aggiornate in data 31 maggio 2020.

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020 con la quale erano state stabilite le principali modalità operative da seguire per la gestione dei rifiuti prodotti da soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 art 1 c), dettagliate nello specifico allegato 1, che indicava quale modalità ordinaria per la gestione dei rifiuti raccolti presso le abitazioni dei soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, individuati dalle Autorità sanitarie, l'estensione a tali rifiuti, delle modalità relative a raccolta gestione e smaltimento previste per i rifiuti a rischio infettivo (CER 180103\*) prodotti dalle strutture ospedaliere e sanitarie, ed in subordine, in caso di documentate esigenze logistiche o di servizio dei Comuni, mediante procedure alternative ritenute sufficientemente protettive per la tutela della salute della popolazione e degli operatori dell'igiene ambientale (cd. doppio sacco) ed invio ad incenerimento senza alcun trattamento intermedio, per una durata complessiva di 4 mesi, fatto salvo il venir meno, nel più breve termine, della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale;
- Ordinanza n.47 del 17 luglio 2020, la quale prorogava l'efficacia dell'Ordinanza n.8/2020 fino a tutto il 31 luglio 2020, facendo salva la possibilità di una successiva proroga coincidente con una eventuale proroga dello stato di emergenza emanata con nuove disposizioni nazionali;
- Ordinanza n.58 dell'11 settembre 2020, la quale prorogava l'efficacia dell'Ordinanza n.8/2020 fino a tutto il 15 ottobre 2020, facendo salva la possibilità di una successiva proroga coincidente con una eventuale proroga dello stato di emergenza emanata con nuove disposizioni nazionali;
- Ordinanza n.70 del 15 ottobre 2020 la quale prorogava l'efficacia dell'Ordinanza n.8/2020 fino a tutto il 31 ottobre 2020, facendo salva la possibilità di una successiva proroga coincidente con una eventuale proroga dello stato di emergenza emanata con nuove disposizioni nazionali.

RILEVATO che:

- il quadro epidemiologico è caratterizzato da una nuova progressiva diffusione di casi di COVID-19 nei residenti sul territorio ligure che si riflette in un aumento dei soggetti positivi al tampone per Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria;

- in base ai dati del bollettino quotidiano diffuso da Alisa e dal Ministero della Salute, sul territorio ligure risultano, alla data del 26 ottobre 2020, 11.798 casi accertati positivi, 5.608 soggetti in isolamento domiciliare e 5.672 soggetti in sorveglianza attiva.

RILEVATO INOLTRE che il decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della Direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020”, ha prorogato al 31 gennaio 2021 i termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

CONSIDERATO che

- l’Ordinanza n. 8 del 18 marzo 2020 ad oggetto “Smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19 o in quarantena obbligatoria” ha stabilito, nel periodo di diffusione massima degli effetti della pandemia, le procedure straordinarie per la gestione dei rifiuti domestici prodotti dai soggetti indicati, analoghe a quelle previste per i rifiuti a rischio infettivo CER 180103\*, e quelle da garantire in subordine (come indicate dalla Circolare ISS n.8923 del 12/3/2020), a fronte di documentate esigenze logistiche o di servizio;
- l’efficacia dell’Ordinanza, dopo un periodo di sospensione dal 31 luglio 2020, in ragione della diminuzione delle casistiche registrate, è stata successivamente reiterata, vista l’evoluzione della situazione, con Ordinanza n.58 dell’ 11 settembre, fino al 15 ottobre 2020 e successivamente con Ordinanza n.70 del 15 ottobre 2020 la quale prorogava l’efficacia dell’Ordinanza n.8/2020 fino a tutto il 31 ottobre 2020;
- le disposizioni dettate riguardano modalità di conferimento, raccolta, trasporto e destinazione finale dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino persone sottoposte, nei comuni della Liguria, alle misure di quarantena obbligatoria di cui all’art. 1 lettera c) del DPCM 8 marzo 2020, ovvero “persone nei cui confronti sia disposto il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora in quanto sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”;
- ai fini dell’ individuazione dei soggetti in questione, come precisato in Allegato 1 all’Ordinanza 8/2020, è stata considerata rilevante la segnalazione della Autorità Sanitaria competente per territorio, in conseguenza della quale i Comuni interessati hanno provveduto alla indicata gestione straordinaria dei rifiuti nei confronti dei residenti segnalati.

TENUTO CONTO CHE:

- La recente evoluzione negativa della situazione relativa alla diffusione del Covid 19, e l'attenzione delle Autorità Sanitarie nei confronti di ambienti sociali di cui, con recenti provvedimenti nazionali, è stata disposta la riapertura, in particolare gli istituti scolastici, nonché le disposizioni nei confronti di soggetti che rientrano sul territorio nazionale da Paesi esteri individuati come a potenziale rischio di contagio, hanno determinato l'applicazione, a titolo precauzionale, di misure che comportano la quarantena obbligatoria ad una platea molto più estesa di soggetti rispetto alla fase precedente;
- Il fenomeno ha un rilievo che, sotto il profilo della gestione rifiuti, deve essere sottoposto ad una nuova valutazione, tenendo conto:
  - a) dell'effettiva incidenza del rischio di trasmissione del virus da parte di soggetti che solo potenzialmente ne sono portatori, in quanto venuti a contatto con un caso positivo o comunque in quarantena cautelativa;
  - b) del rilevante onere economico a carico dei Comuni per una gestione straordinaria dei rifiuti urbani prodotti da tali soggetti, analoga, per modalità operative, alla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- la situazione, come sopra riportato, può essere plasticamente riassunta nei numeri che riguardano la Liguria, dove, in base ai dati del citato Bollettino quotidiano Ministero Salute/Alisa al 26 ottobre 2020, risultano ben 5.672 soggetti in sorveglianza attiva, misura che, come sopra esplicitato, spesso comporta, ai sensi delle indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie, il divieto di mobilità dalla propria abitazione.

CONSIDERATO INOLTRE CHE al fine di rendere maggiormente funzionale ed efficace Il flusso di comunicazioni fra AASL e Comuni in merito alla diffusione del contagio, potrà essere implementato, in prospettiva, l'utilizzo delle banche dati alimentate con cadenza giornaliera per aggiornare la situazione relativa ai soggetti risultati positivi al COVID – 19, con una razionalizzazione rispetto alle modalità fin qui seguite.

RITENUTO che :

- a fronte dei dati sopra riportati, le esigenze di cautela legate alla finalità di contrastare la diffusione del Covi 19, a base dell'Ordinanza n.8, reiterata con Ordinanza n. n.58 dell'11 settembre 2020 ed Ordinanza n.70 del 15 ottobre 2020, possano essere soddisfatte confermando l'operatività dei suddetti provvedimenti esclusivamente nei confronti delle utenze domestiche che includano soggetti individuati come positivi al Covid 19, e pertanto tenuti all'isolamento domiciliare in base alle indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio;
- per quanto riguarda tutte le altre utenze domestiche che includono soggetti NON positivi al COVID, ma segnalati per misure di carattere cautelare dalle ASL, costituisca sufficiente misura di prevenzione la gestione dei rifiuti urbani tramite raccolta in doppio sacco in cui conferire tutti i rifiuti prodotti senza differenziazione ed il successivo avvio agli usuali canali di trattamento/smaltimento.

RITENUTO pertanto opportuno disporre la reiterazione delle misure indicate nell'Ordinanza 8/2020 fino alla vigenza dello stato di emergenza disposto con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e ss.mm. ed ii., con le sopra indicate modalità

## ORDINA

1. di reiterare, fino alla vigenza dello stato di emergenza disposto con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e ss.mm. ed ii., la durata delle misure individuate dall'Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020, reiterata con Ordinanza n. n.58 dell'11 settembre 2020 ed Ordinanza n.70 del 15 ottobre 2020, confermando l'operatività dei suddetti provvedimenti esclusivamente nei confronti delle utenze domestiche che includano soggetti individuati come positivi al Covid 19 e pertanto tenuti all'isolamento domiciliare in base alle indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio;
2. di prescrivere, per quanto riguarda tutte le altre utenze domestiche che includono soggetti NON positivi al COVID, ma segnalati per misure di carattere cautelare dalle ASL, la gestione dei rifiuti urbani tramite raccolta in doppio sacco in cui conferire tutti i rifiuti prodotti senza differenziazione ed il successivo avvio agli usuali canali di trattamento/smaltimento.

## MANDA

Ai Comuni della Liguria

Ad Anci Liguria

Ad Arpal

Ad Alisa

Alle Aziende Sanitarie liguri

Alle Province liguri

Alla Città Metropolitana di Genova

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito Web della Regione Liguria

Genova, lì 28 ottobre 2020

GIOVANNI TOTI

